

Art. 6 domanda di partecipazione al bando

1. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altra persona munita di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nei bandi di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità.

2. Ciascun soggetto può presentare, a valere su ciascun bando, non più di una domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

3. Ogni domanda può riferirsi ad una sola iniziativa progettuale, a pena di inammissibilità.

4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) relazione inerente alle caratteristiche del soggetto proponente;

b) proposta progettuale, contenente:

1) relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;

2) preventivo particolare con l'indicazione di ogni singola voce di spesa, nel rispetto dei limiti fissati dal bando;

3) piano di finanziamento recante: l'entità del contributo richiesto all'ARLeF, che in ogni caso non può superare l'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna iniziativa progettuale stabilito dal bando; l'evidenza analitica del cofinanziamento derivante dagli altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ovvero delle entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, ovvero dei fondi propri del beneficiario, nel rispetto dei limiti fissati dal bando;

c) per le fondazioni, le associazioni e gli enti senza scopo di lucro: elenco delle cariche sociali e copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore, o altra documentazione equipollente, dalla quale desumere con chiarezza la configurazione giuridica

Art. 6 domanda di partecipazione al bando

1. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altra persona munita di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nei bandi di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità.

2. Ciascun soggetto può presentare, a valere su ciascun bando, non più di una domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

3. Ogni domanda può riferirsi ad una sola iniziativa progettuale, a pena di inammissibilità.

4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) relazione inerente alle caratteristiche del soggetto proponente;

b) proposta progettuale, contenente:

1) relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;

2) preventivo particolare con l'indicazione di ogni singola voce di spesa, nel rispetto dei limiti fissati dal bando;

3) piano di finanziamento recante: l'entità del contributo richiesto all'ARLeF, che in ogni caso non può superare l'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna iniziativa progettuale stabilito dal bando; l'evidenza analitica del cofinanziamento derivante dagli altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ovvero delle entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, ovvero dei fondi propri del beneficiario, nel rispetto dei limiti fissati dal bando;

c) per le fondazioni, le associazioni e gli enti senza scopo di lucro: elenco delle cariche sociali e copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore, o altra documentazione equipollente, dalla quale desumere con chiarezza la configurazione giuridica

<p>dell'ente;</p> <p>d) per le imprese e società: dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da cui risulti l'iscrizione alla Camera di commercio, Ufficio Registro delle imprese, e l'oggetto sociale; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sul rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006.</p> <p>e) altri eventuali documenti specifici richiesti dal bando.</p>	<p>dell'ente;</p> <p>d) per le imprese e società: dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da cui risulti l'iscrizione alla Camera di commercio, Ufficio Registro delle imprese, e l'oggetto sociale;</p> <p>e) altri eventuali documenti specifici richiesti dal bando.</p>
<p>Art. 7 spese ammissibili e spese non ammissibili</p> <p>1. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta ed il preventivo particolare di spesa, con le seguenti specificazioni:</p> <p>a) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;</p> <p>b) le spese per il personale dipendente sono ammissibili solo limitatamente ai giorni/ore-lavoro effettivamente riferiti all'iniziativa progettuale e impiegati per conseguire i risultati della stessa;</p> <p>c) le spese di ospitalità sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa;</p> <p>d) l'Iva è ammissibile solo se non può essere recuperata o recuperabile e costituisce un costo per il beneficiario;</p> <p>e) le spese generali sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa.</p> <p>2. Non sono ammissibili le spese:</p> <p>a) di rappresentanza;</p> <p>b) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;</p>	<p>Art. 7 spese ammissibili e spese non ammissibili</p> <p>1. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta ed il preventivo particolare di spesa, con le seguenti specificazioni:</p> <p>a) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;</p> <p>b) le spese per il personale dipendente sono ammissibili solo limitatamente ai giorni/ore-lavoro effettivamente riferiti all'iniziativa progettuale e impiegati per conseguire i risultati della stessa;</p> <p>c) le spese di ospitalità sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa, salvo non sia stabilito diversamente dal bando;</p> <p>d) l'Iva è ammissibile solo se non può essere recuperata o recuperabile e costituisce un costo per il beneficiario;</p> <p>e) le spese generali sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa.</p> <p>2. Non sono ammissibili le spese:</p> <p>a) di rappresentanza;</p> <p>b) per l'acquisto di beni immobili o mobili</p>

<p>c) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari; d) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi, spese legali.</p> <p>3. Le spese sono sostenute fra il termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative progettuali e sono comprovate da fatture quietanziate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.</p>	<p>registrati; c) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari; d) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi, spese legali.</p> <p>3. Le spese sono sostenute fra il termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative progettuali e sono comprovate da fatture quietanziate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.</p>
<p>Art. 10 quantificazione e concessione del contributo</p> <p>1. L'importo del contributo è determinato a copertura della spesa ritenuta ammissibile, come risultante dall'applicazione dell'articolo 7, al netto dell'importo pari alla quota minima di cofinanziamento fissata dal bando o all'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto proponente, e in ogni caso nei limiti dell'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna iniziativa progettuale.</p> <p>2. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per lo specifico obiettivo. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero importo determinato ai sensi del comma 1, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un ulteriore cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ritenuta ammissibile. In assenza di tale ulteriore cofinanziamento o nel caso in cui esso non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare tale spesa purché la rideterminazione non dia luogo a una modifica sostanziale dell'iniziativa.</p> <p>3. Fatto salvo il disposto del comma 2, il beneficiario si attiene nella realizzazione del progetto, a quanto riportato nella documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda. Il Direttore può autorizzare, preventivamente e su richiesta motivata, nonché previo parere obbligatorio e vincolante del CTS, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste, solo per</p>	<p>Art. 10 quantificazione e concessione del contributo</p> <p>1. L'importo del contributo è determinato a copertura della spesa ritenuta ammissibile, come risultante dall'applicazione dell'articolo 7, al netto dell'importo pari alla quota minima di cofinanziamento fissata dal bando o all'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto proponente, e in ogni caso nei limiti dell'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna iniziativa progettuale.</p> <p>2. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per lo specifico obiettivo. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero importo determinato ai sensi del comma 1, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un ulteriore cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ritenuta ammissibile. In assenza di tale ulteriore cofinanziamento o nel caso in cui esso non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare tale spesa purché la rideterminazione non dia luogo a una modifica sostanziale dell'iniziativa.</p> <p>3. Fatto salvo il disposto del comma 2, il beneficiario si attiene nella realizzazione del progetto, a quanto riportato nella documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda. Il Direttore può autorizzare, preventivamente e su richiesta motivata, nonché previo parere obbligatorio e vincolante del CTS, eventuali variazioni degli elementi progettuali o delle voci di spesa. La proroga del termine previsto per la conclusione delle attività può</p>

<p>sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme a quanto originariamente programmato e a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'iniziativa. La proroga del termine previsto per la conclusione delle attività può essere concessa dal Direttore, previo parere obbligatorio e vincolante del CTS, su richiesta motivata da presentare prima della scadenza del termine stesso.</p> <p>4. Il contributo è concesso con decreto del Direttore.</p> <p>5. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, può essere disposto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato tecnico-scientifico, lo scorrimento della graduatoria. Lo scorrimento della graduatoria può essere disposto anche nell'esercizio immediatamente successivo a quello di riferimento, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF.</p> <p>6. Il beneficiario si impegna a dare un'adeguata evidenza del sostegno dell'ARLeF nell'ambito dell'iniziativa promossa, con la menzione del contributo concesso e con l'apposizione del rispettivo logo. Si impegna inoltre a fornire copia del materiale eventualmente prodotto.</p>	<p>essere concessa dal Direttore, previo parere obbligatorio e vincolante del CTS, su richiesta motivata da presentare prima della scadenza del termine stesso.</p> <p>4. Il contributo è concesso con decreto del Direttore.</p> <p>5. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, può essere disposto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato tecnico-scientifico, lo scorrimento della graduatoria. Lo scorrimento della graduatoria può essere disposto anche nell'esercizio immediatamente successivo a quello di riferimento, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF.</p> <p>6. Il beneficiario si impegna a dare un'adeguata evidenza del sostegno dell'ARLeF nell'ambito dell'iniziativa promossa, con la menzione del contributo concesso e con l'apposizione del rispettivo logo. Si impegna inoltre a fornire copia del materiale eventualmente prodotto.</p>
<p>Art. 12 rendicontazione</p> <p>1. Il rendiconto del contributo è presentato all'ARLeF entro il termine fissato dal bando, con le modalità previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e specificate dal bando stesso.</p> <p>2. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni fra le voci di spesa solo se debitamente motivate e comunque non oltre il 10 per cento delle stesse.</p> <p>3. Il termine di rendicontazione può essere prorogato purché la relativa richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.</p> <p>4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta, accertata con il rendiconto, risulti minore rispetto all'ammontare complessivo della spesa considerata ammissibile, l'importo del</p>	<p>Art. 12 rendicontazione</p> <p>1. Il rendiconto del contributo è presentato all'ARLeF entro il termine fissato dal bando, con le modalità previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e specificate dal bando stesso.</p> <p>2. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni fra le voci di spesa entro il 25 per cento delle stesse oppure se inferiori a 1.000,00 euro.</p> <p>3. Le spese ammesse a rendicontazione sono sostenute, nell'anno solare del bando di riferimento, fra il termine iniziale (anche se precedente alla emanazione del bando o all'atto con cui è disposto il rifinanziamento delle annualità successive alla prima, in caso di bando pluriennale) e il termine finale di</p>

<p>contributo è proporzionalmente ridotto, purchè l'iniziativa risulti sostanzialmente inalterata.</p> <p>5. I beneficiari, in sede di rendicontazione, dichiarano gli eventuali altri contributi o finanziamenti pubblici o privati ottenuti per la medesima iniziativa, le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa e i fondi propri messi a disposizione.</p> <p>6. Qualora gli altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ottenuti per la medesima iniziativa, ovvero i fondi propri del beneficiario, ovvero le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, sommati al contributo concesso, superino la spesa effettivamente sostenuta, il contributo dell'ARLeF è conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.</p>	<p>realizzazione delle iniziative progettuali. Esse sono comprovate da fatture quietanziate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente riferentisi a attività svolte nell'anno solare del bando di riferimento e liquidate entro la scadenza dei termini di rendicontazione.</p> <p>4. Il termine di rendicontazione può essere prorogato purchè la relativa richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.</p> <p>5. Qualora la spesa effettivamente sostenuta, accertata con il rendiconto, risulti minore rispetto all'ammontare complessivo della spesa considerata ammissibile, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto, purchè l'iniziativa risulti sostanzialmente inalterata.</p> <p>6. I beneficiari, in sede di rendicontazione, dichiarano gli eventuali altri contributi o finanziamenti pubblici o privati ottenuti per la medesima iniziativa, le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa e i fondi propri messi a disposizione.</p> <p>7. Qualora gli altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ottenuti per la medesima iniziativa, ovvero i fondi propri del beneficiario, ovvero le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, sommati al contributo concesso, superino la spesa effettivamente sostenuta, il contributo dell'ARLeF è conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.</p> <p>8. Il rendiconto è approvato:</p> <p>a) dal Comitato Tecnico Scientifico, per ciò che concerne la conformità dell'iniziativa realizzata al progetto originariamente finanziato;</p> <p>b) dal Direttore, per ciò che concerne la correttezza amministrativa del rendiconto presentato.</p>